

**REVISORE UNICO
COMUNE DI PARELLA**

Verbale n.21 del 28.11.2025

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2026 - 2028**

PREMESSA

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato del Comune di Parella per gli anni 2026 – 2028, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 21.11.2025, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore unico, con richiesta di parere ex art.239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs.n.267/2000-TUEL;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 21.11.2025, relativa all'approvazione dello schema di bilancio di previsione del Comune di Parella per gli anni 2026-2028;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 19.09.2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato del Comune di Parella per gli anni 2026 – 2028 ed il verbale n.15 del 12.09.2025 con il quale il revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione,*

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*;

Tenuto conto che:

a) l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 *"entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."*
- al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;

b) l'art. 174, TUEL indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;

c) il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 chiarisce che *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella

SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e. Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP sui PNRR.

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUP aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL. e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a). la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 e che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2025-2027;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato e con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Nel triennio 2026/2028 non sono previsti lavori superiori a 150.000,00 per cui occorra approvare il piano triennale dei lavori pubblici.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Nel triennio 2026/2028 non sono previsti alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel triennio 2026/2028 non sono previsti appalti di servizi o forniture con importo tale da rendere necessaria l'approvazione del programma.

4) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2026 – 2028 è contenuta nel DUP;

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori

deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere;

Nel DUP è stata data evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

5) Programma annuale degli incarichi.

L'Ente non ha allegato al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001, in quanto non ricorre la fattispecie.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.69 del 21.11.2025;

Ritenuto che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n.4/1 e le previsioni in esso contenuto risultano attendibili e congrue con il Bilancio di previsione 2026/2028 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49-1° comma – e 153 del D.lgs.n.267/2000;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore e un giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabili nelle previsioni di bilancio 2026-2028 e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute nel Dup.

Novi Ligure, 28.11.2025

Il Revisore dei Conti
Bisio Ornella

